

REGIONE PIEMONTE - Deliberazioni della Giunta Regionale

**Deliberazione della Giunta Regionale 27 marzo 2020, n. 12-1170**

**Iniziale attuazione del D.M. 21.11.2018, di modifica dell'elenco delle specialita' cliniche e delle discipline ospedaliere. Contestuale integrazione della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013, con aggiornamento del nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, in specifico riferimento all'introduzione del codice di branca 96 per la terapia del dolore.**

A relazione dell'Assessore Gabusi

Premesso che:

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 73-13176 del 26 luglio 2004 e s.m.i. ha approvato il proprio nomenclatore regionale, in rapporto al livello qualitativo assicurato dalla rete dei servizi sanitari ambulatoriali piemontesi: questo aggiornamento ha tenuto conto in via prioritaria della necessità di incentivare l'assistenza specialistica ambulatoriale in alternativa al regime di ricovero come, peraltro, si evince dai vari provvedimenti della Giunta Regionale assunti negli ultimi anni per una razionalizzazione delle attività sanitarie secondo criteri volti a garantire al meglio la salute dei cittadini e ricercare una maggiore efficienza nella prestazione delle cure unitamente all'appropriata erogazione delle prestazioni stesse.

All'atto dell'ultima revisione del nomenclatore regionale particolare importanza è stata, infatti, attribuita alle modifiche conseguenti ad azioni di incentivazione dell'appropriatezza prescrittiva e di esecuzione, in quanto considerate uno degli strumenti effettivi del governo clinico e dell'organizzazione del SSN.

In seguito, con propria deliberazione n. 30-866 del 25.10.2010, la Giunta regionale ha formalmente istituito la Rete regionale di Cure Palliative e la Rete regionale di Terapia del Dolore, a norma della L. 38 del 15 marzo 2010, integrando, rispettivamente, la D.G.R. n. 15-7336 del 14.10.2002 e la D.G.R. n. 31-1142 del 17.10.2005 e revocando le DD.G.R. n. 2-6025 del 4.06.2007 e n. 9-7872 del 21.12.2007.

Successivamente, in ottemperanza a quanto previsto dalla L. 38/2010, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano ha approvato, nella seduta del 25 luglio 2012, l'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla proposta del Ministro della Salute, di cui all'art. 5 della Legge 15 marzo 2010, n. 38, di definizione dei requisiti minimi e delle modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore".

Il documento oggetto di Intesa – recepito con D.G.R. n. 29-4854 del 31.10.2012 - ha, appunto, l'obiettivo primario di assicurare un'omogeneità di prestazioni su tutto il territorio nazionale rispondendo a criteri di equità e accessibilità, in conformità con le indicazioni della normativa.

La deliberazione sopra citata ha, inoltre, ribadito l'obbligo delle Aziende Sanitarie di ottemperare a quanto previsto dalla normativa nazionale negli specifici ambiti elencati nell'Intesa.

Visti:

Il Decreto del Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2015, n. 70, titolato "Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera".

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017 - Supplemento Ordinario n. 15, che all'art. 38, dispone che siano garantite nell'ambito delle attività di ricovero ordinario, la terapia del dolore e le cure palliative.

La D.G.R. n. 118-6310 del 22.12.2017, inerente a "Applicazione del DPCM 12 gennaio 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017. Indicazioni operative".

Considerato che:

Con Decreto del Ministro della Salute del 21 novembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 38 del 14.02.2019, è stato modificato l'elenco delle specialità cliniche e delle discipline ospedaliere, con l'introduzione, fra l'altro, del codice di disciplina 96 per la "Terapia del Dolore" e del codice di disciplina 99 per le "Cure Palliative".

Il decreto suddetto prevede fra l'altro, all'art. 1, comma 2, che "le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano adottano le necessarie disposizioni per assicurare il rispetto degli obblighi di rilevazione dei dati da parte delle Aziende Sanitarie, delle Aziende ospedaliere, delle Aziende ospedaliere universitarie, degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico del proprio territorio".

Dato atto, infine, che - nelle more della completa adozione del nomenclatore tariffario nazionale, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza - il codice di riferimento regionale per le cure palliative è l'81, che verrà sostituito con successivo provvedimento di Giunta regionale, così come gli altri codici di disciplina, da aggiornarsi - ove necessario - in ottemperanza al disposto del DPCM suddetto.

Per tutto quanto sopra, si ritiene ora necessario dare iniziale attuazione al disposto del D.M. 21 novembre 2018, di modifica dell'elenco delle specialità cliniche e delle discipline ospedaliere, con specifico riferimento alla terapia del dolore, adottando il codice di riferimento 96, da utilizzare per i ricoveri per terapia del dolore, da erogarsi anche in conformità con le indicazioni presenti nel "documento sui requisiti minimi e le modalità organizzative necessari per l'accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore", approvato dall'Intesa Stato Regioni del 25 luglio 2012, già citata.

Si ritiene, altresì necessario, ai fini della corretta registrazione delle prestazioni di terapia del dolore anche in ambito di specialistica ambulatoriale, ad integrazione degli Allegati 1 e 2 della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013, aggiornare il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con l'adozione del codice di branca 96 per le prestazioni di terapia del dolore, il cui elenco, dettagliato all'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione, è stato individuato dagli specialisti, operanti in regione e competenti per materia.

Risulta, inoltre, necessario, stabilire che quanto disposto dal presente provvedimento entrerà in vigore a far data dal 01 maggio 2020, al fine di consentire l'espletamento delle dovute procedure organizzative ed informatiche, per la corretta e completa registrazione delle prestazioni stesse.

Si ritiene, infine, di demandare a successivo provvedimento dei Settori competenti della Direzione Sanità, l'aggiornamento del Catalogo Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con l'introduzione del codice di branca 96, per le prestazioni di terapia del dolore, di cui, in ultimo, alla D.D. n. 871 del 12.12.2019, come dettagliato all'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione.

Si demanda, altresì, a successivo atto dei Settori competenti della Direzione Sanità l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, né, in specifico, delle Aziende Sanitarie regionali.

Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016.

Visti la normativa e gli atti in premessa citati.

La Giunta Regionale, a voti unanimi

#### d e l i b e r a

di dare iniziale attuazione al D.M. 21 novembre 2018 (G.U. - Serie Generale n. 38 del 14.02.2019), di modifica dell'elenco delle specialità cliniche e delle discipline ospedaliere, con specifico riferimento alla terapia del dolore, adottando il codice di riferimento 96, da utilizzare per i ricoveri per terapia del dolore;

di approvare l'integrazione degli Allegati 1 e 2 della D.G.R. n. 11-6036 del 02.07.2013, aggiornando il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, con specifico riferimento all'adozione del codice di branca 96 per le prestazioni di terapia del dolore, il cui elenco, individuato dagli specialisti, operanti in regione e competenti per materia, è dettagliato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

di stabilire che quanto disposto dal presente provvedimento entrerà in vigore a far data 1 maggio 2020, al fine di consentire l'espletamento delle dovute procedure organizzative ed informatiche, per la corretta e completa registrazione delle prestazioni stesse;

di demandare a successivo provvedimento dei Settori competenti della Direzione Sanità, l'aggiornamento del Catalogo Regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, con l'introduzione del codice di branca 96, per le prestazioni di terapia del dolore - di cui, in ultimo, alla D.D. n. 871 del 12.12.2019, come dettagliato all'Allegato A, parte sostanziale ed integrante della presente deliberazione – nonché l'espletamento di tutte le procedure necessarie all'attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale, né, in specifico, delle Aziende Sanitarie regionali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

## ALLEGATO A

Codice Branca	Codice Nomenclatore	Nomenclatore	Codice Catalogo	Descrizione Catalogo	Tariffa indicativa di fascia A
82/96	89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva alla prima	8901.48	VISITA ANESTESIOLOGICA TERAPIA DOLORE (ANTALGICA) DI CONTROLLO	12,9
82/96	89.7	VISITA GENERALE Visita specialistica, Prima visita	897.43	PRIMA VISITA ANESTESIOLOGICA TERAPIA DOLORE (ANTALGICA)	20,7
82/96	04.81.1	INIEZIONE DI ANESTETICO IN NERVO PERIFERICO. BLOCCO DEL GANGLIO DI GASSE E RAMI	04.81.1	INIEZIONE DI ANESTETICO IN NERVO PERIFERICO. BLOCCO DEL GANGLIO DI GASSE E RAMI	51,7
82/96	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. SINGOLA SEDUTA	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. SINGOLA SEDUTA	27,9
36/56/96	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. SINGOLA SEDUTA	81.92	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE NELL'ARTICOLAZIONE O NEL LEGAMENTO. SINGOLA SEDUTA	27,9

30/82/96	03.91	INIEZIONE DI ANESTETICO NEL CANALE VERTEBRALE PER ANALGESIA - Iniezione peridurale Escluso: il caso in cui l' anestesia sia effettuata per intervento	03.91	INIEZIONE DI ANESTETICO NEL CANALE VERTEBRALE PER ANALGESIA	103,3
30/96	03.92	INIEZIONE DI ALTRI FARMACI NEL CANALE VERTEBRALE	03.92	INIEZIONE DI ALTRI FARMACI NEL CANALE VERTEBRALE	103,3
82/96	99.92	ALTRA AGOPUNTURA - Escluso:quella con moxa revulsivante (93.35.1)	99.92	ALTRA AGOPUNTURA	8,5
79/96	99.93.6	MEDICAZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE O DI SONDA ENTERALE DI LUNGA PERMANENZA	99.93.6	MEDICAZIONE DI CATETERE VENOSO CENTRALE O DI SONDA ENTERALE DI LUNGA PERMANENZA	4,5
'79/96	99.93.5	IRRIGAZIONE DI CATETERE VASCOLARE	99.93.5	IRRIGAZIONE DI CATETERE VASCOLARE	17,9
99/96	99-9659	ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - PULIZIA DI FERITA NAS-MEDICAZIONE-RIMOZIONE PUNTI	96.59	ALTRA IRRIGAZIONE DI FERITA - PULIZIA DI FERITA NAS	3,9
'82/96	94.32	IPNOTERAPIA - Ipnosi Incluso: Ipnosi per analgesia	94.32	IPNOTERAPIA - IPNOSI	15,5
'40/96	94.08.6	TEST DI VALUTAZIONE DEL CARICO FAMILIARE E DELLE STRATEGIE DI COPING	94.08.6	TEST DI VALUTAZIONE DEL CARICO FAMILIARE E DELLE STRATEGIE DI COPING	5,8
40/96	94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	94.09	COLLOQUIO PSICOLOGICO CLINICO	19,4
'40/96	94.3	PSICOTERAPIA INDIVIDUALE	94.3	PSICOTERAPIA INDIVIDUALE	19,4

'40/96	94.42	PSICOTERAPIA FAMILIARE - PER SEDUTA	94.42	PSICOTERAPIA FAMILIARE - PER SEDUTA	23,2
8/96	89.48.1	CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE- MAKER	89.48.1	CONTROLLO E PROGRAMMAZIONE PACE-MAKER	23,2
56/82/96	99.29.7	MESOTERAPIA	99.29.7	MESOTERAPIA	6,7
81/96	89.7	VISITA GENERALE  Visita specialistica, Prima visita	897.39	PRIMA VISITA CURE PALLIATIVE	20,7
81/96	89.01	ANAMNESI E VALUTAZIONE DEFINITE BREVI Storia e valutazione abbreviata, visita successiva alla prima	8901.43	VISITA CURE PALLIATIVE DI CONTROLLO	12,9
64/96	93.82.1	TERAPIA EDUCAZIONALE DEL DIABETICO - Per seduta individuale	93821.0	TERAPIA EDUCAZIONALE - PER SEDUTA INDIVIDUALE	4,4
99/96	89.07	CONSULTO INTERDISCIPLINARE DEFINITO COMPLESSIVO- VALUTAZIONE CASI CLINICI	8907.6	CONSULTO INTERDISCIPLINARE DEFINITO COMPLESSIVO- VALUTAZIONE CASI CLINICI	46,5
33/96	9301B	VALUTAZIONE CLINICA MULTIPROFESSIONALE IN PAZIENTI CON PATOLOGIA COMPLESSA	93.01B	VALUTAZIONE CLINICA MULTIPROFESSIONAL E IN PAZIENTI CON PATOLOGIA COMPLESSA	30
32/96	89.7	PRIMA VISITA NEUROLOGICA	89.13.0	VISITA GENERALE  Visita specialistica, Prima visita	20,7
32/33/56/96	93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]	93.08.1	ELETTROMIOGRAFIA SEMPLICE [EMG]	10,3

32/33/56/96	89.15.4	POTENZIALI EVOCATI SOMATO-SENSORIALI	89.15.4	POTENZIALI EVOCATI SOMATO-SENSORIALI Per nervo o dermatomero Incluso: EEG	34,9
32/33/56/96	93.09.1	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA Per nervo	93.09.1	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA MOTORIA PER NERVO	10,3
32/33/56/96	93.09.2	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA Per nervo	93.09.2	VELOCITA' DI CONDUZIONE NERVOSA SENSITIVA PER NERVO	10,3
32/96	99.29.9	INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA	99.29.9	INIEZIONE DI TOSSINA BOTULINICA	9,7
33/96	93.04.4	VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO	93.044.0	VALUTAZIONE DEI DISTURBI MOTORI -SENSITIVI A MAGGIORE DISABILITA' PER STESURA PIANO DI TRATTAMENTO	24
82/96	03.91.A	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE ANALGESICHE NEL CANALE VERTEBRALE	03.91.A	Iniezione di sostanze terapeutiche analgesiche nel canale vertebrale con posizionamento di catetere peridurale	100
82/96	03.91.B	INIEZIONE DI SOSTANZE TERAPEUTICHE ANALGESICHE NEL CANALE VERTEBRALE [RIFORNIMENTO]	03.91.B	Iniezione di sostanze terapeutiche analgesiche nel canale vertebrale in portatore di catetere peridurale [rifornimento]	60